



## Demografia d'impresa

# La crisi da Covid incide negativamente

Nei primi tre mesi del 2020 sono 1.215 le imprese artigiane in meno in Emilia-Romagna, contro un calo, nello stesso trimestre del 2019, di 1.056. L'ufficio studi di Confartigianato Emilia Romagna ha realizzato uno studio per evidenziare l'impatto del coronavirus sulla dinamica delle imprese. Come chiarisce il segretario di Confartigianato di Forlì Marco Valenti "dai dati emergono le criticità del sistema imprenditoriale. Tra gennaio e marzo in Emilia-Romagna si registrano 2.639 nuove aperture, 295 in meno rispetto all'anno precedente. In termini percentuali, nel primo trimestre 2020 lo stock delle imprese registrate è diminuito complessivamente dello 0,97% (contro il - 0,83% del 2019), arrivando a contare 124.638 unità. I dati mettono in luce che, ad aprile, lo stock delle imprese attive in regione scende dello 0,9% su base tendenziale. I flussi di nati-mortalità delle imprese evidenziano gli effetti della crisi legata al Coronavirus: a marzo 2020 le iscrizioni scendono del 39,1% rispetto a marzo 2019 e ad aprile il calo arriva al 61% e, nel complesso del bimestre in esame, la riduzione è del 49,1%. La provincia di Forlì-Cesena è in linea con il dato medio, registrando una variazione media del - 49,2%, dato che la colloca al quarto posto, fra le province della regione, che pur con saldo negativo hanno meglio retto alla crisi, dopo Ferrara (-29,4%), Bologna (-39,3) e Bologna (-44,5).

Anche le cessate si riducono, seppur con minore intensità rispetto alle nuove imprese. A marzo 2020 le cessazioni scendono del 25,4% rispetto a un anno fa e ad aprile 2020 scendono del 55,5%; nel bimestre le cessate scendono del 40,3%. Gli effetti sui saldi sono significativi: a marzo 2020 il saldo è positivo per 281 imprese a fronte del +897 di un anno prima, mentre ad aprile il saldo è di +82 imprese a fronte del +476 di un anno prima. Nel bimestre marzo-aprile la nati/mortalità di impresa passa da un saldo positivo per 1.373 imprese nel 2019 a un saldo di 363 imprese nel 2020. Saldo che, se pur positivo, risulta essere il meno consistente registrato dal 2010. Sulle dinamiche demografiche d'impresa influiscono, oltre ai fattori economici determinati dalla crisi Covid19, le limitazioni delle attività e dell'accesso agli sportelli del Registro imprese, la posticipata chiusura di imprese in vista di annunciati contributi per le perdite e le cessazioni d'ufficio. Esaminando il trend delle iscrizioni per sezione Ateco si evince che a marzo-aprile 2020 le iscrizioni crollano in maniera più accentuata per le Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (-62,7%), le Attività manifatturiere (-60,1%), le Costruzioni (-56,6%), le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-56,4%), il Trasporto e magazzinaggio (-56%) e le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-54,3%).

**Dal 15 giugno al 13 settembre** gli uffici di Confartigianato rimarranno chiusi al pubblico nei pomeriggi lavorativi, rimangono comunque attivi i numeri di telefono diretti per contattare gli operatori.

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	reperibilità telefonica	
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	reperibilità telefonica	
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>CHIUSO</b>		
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	reperibilità telefonica	
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	reperibilità telefonica	
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	<b>CHIUSO</b>		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

## ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** Decreto rilancio  
l'approfondimento sui temi fiscali da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:**  
Decreto rilancio  
i punti salienti in materia di lavoro da pag. 11

**Credito:**  
I nuovi bandi per  
la rinascita dei comuni montani da pag. 13

**Ambiente e Sicurezza:**  
I protocolli per la fase 2 da pag. 16

## Decreto legge rilancio l'approfondimento fiscale

### Contributo a fondo perduto art.25

Una delle misure messe in campo dal D.L. 34/2020 Rilancio per far fronte all'emergenza epidemiologica di Covid-19 è il contributo a fondo perduto. Viene previsto, dunque, dall'art.25 un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda. Sono tuttavia esclusi i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli art.27 e 38 del D.L.Cura Italia ovvero:

- ➔ i liberi professionisti, titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020 iscritti alla gestione separata inps;
- ➔ i lavoratori dello spettacolo;
- ➔ i professionisti iscritti ad un ordine ed alla relativa cassa di previdenza.

Pertanto artigiani e commercianti per il mese di maggio 2020 non usufruiranno più della indennità dei 600 euro prevista per marzo ed aprile ma potranno beneficiare del contributo a fondo perduto ricorrendone le condizioni.

Le condizioni per accedere al contributo sono l'aver avuto un calo del fatturato di oltre un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. In presenza di una differenza di

fatturato di **oltre un terzo**, il contributo è determinato applicando una percentuale a tale differenza.

Le misure delle percentuali da applicare sono:

- ➔ 20% per i soggetti con i ricavi o compensi non superiori ad € 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019)
- ➔ 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000,00 e fino ad 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019)
- ➔ 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (2019)

Per fare un esempio pratico:

- ➔ ricavi aprile 2020 10.000,00
- ➔ ricavi aprile 2019 30.000,00

Sulla differenza di fatturato di € 20.000,00 applico il 20% (ricavi del 2019 di € 360.000,00) e ottengo un beneficio di € 4.000,00 che verrà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto.

E' prevista comunque l'erogazione di un importo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e di € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale importo erogato sotto forma di contributo non è soggetto a tassazione.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019, il contributo a fondo perduto spetta in ogni caso, nella misura minima di € 1.000,00 per le persone fisiche / € 2.000,00 per gli altri soggetti (società), a prescindere dal requisito del calo del fatturato.

Quanto ai criteri del calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi (seguendo le indicazioni della circolare 9/E del 2020). Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le **operazioni effettuate** nel mese di aprile, fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini iva. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi è, rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei d.d.t. o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Per l'attuazione e la richiesta del contributo dovrà essere emanato un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza relativa alla richiesta verrà inviata all'agenzia delle entrate entro 60 giorni dall'apertura del canale telematico. Inoltre la stessa istanza dovrà anche contenere l'auto-certificazione di regolarità antimafia.

Ad oggi sembra che l'Agenzia delle entrate sarà in grado di acquisire autonomamente l'importo del fatturato accedendo al sistema di interscambio (piattaforma delle fatture elettroniche) e quindi verificare, prima di emettere il contributo, la correttezza dei dati e quindi se il fatturato di aprile 2020 sia effettivamente diminuito di almeno un terzo rispetto al mese di aprile dell'anno precedente. I problemi nascono nei casi in cui il contributo sia erogato e successivamente l'Agenzia delle Entrate ravvisi l'inesistenza delle condizioni che attribuivano il diritto alla percezione della somma. Qualora l'Agenzia ravvisi l'inesistenza delle condizioni provvederà a recuperare le somme e ad irrogare una sanzione in misura variabile dal 100% al 200% della somma erogata. Tale sanzione verrà notificata direttamente al soggetto firmatario dell'istanza.

## **Bonus 600 euro per professionisti iscritti a ordini professionali e a relative casse di previdenza**

Per questi soggetti è stata esclusa la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio. È stato però rifinanziato il fondo di ultima istanza per potergli permettere di be-

neficiare del bonus dei 600 euro per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020.

I requisiti che facevano capo al decreto cura Italia (D.L. n° 18/2020) per ottenere il bonus dei 600 euro per il mese di marzo 2020 sono stati quasi completamente confermati anche per l'ottenimento dello stesso nei mesi di aprile e maggio 2020, ovvero il beneficio spetta se:

- ➔ Il reddito complessivo 2018 non è superiore ad € 35.000 e se l'attività è stata limitata dai provvedimenti anti covid;
- ➔ Il reddito complessivo 2018 è tra € 35.000,00 ed € 50.000,00 per cessazione dell'attività con chiusura partita iva tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020) o per riduzione o sospensione dell'attività (a tal fine occorre una riduzione di almeno del 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019);
- ➔ Iscritti esclusivamente alla cassa previdenziale erogante;
- ➔ Non titolari di pensione (escluso assegno di invalidità ex Legge 222/84);

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile e quindi non è soggetto a tassazione. In quanto ai requisiti di accesso, il decreto rilancio dispone e aggiunge che al momento della domanda i richiedenti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non devono essere titolari di pensione ed è stata però eliminata la condizione dell'obbligatorietà dell'iscrizione esclusiva alla sola cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

## **Bonus 600 euro “automatico” mese di aprile art.84**

Il bonus dei 600 euro spetta in maniera automatica per il mese di aprile ai seguenti soggetti:

- ➔ Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali ago per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- ➔ Professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie private;
- ➔ Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- ➔ Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- ➔ Lavoratori autonomi iscritti alla gestione sepa-

- rata inps e collaboratori coordinati continuativi iscritti alla gestione separata;
- ➔ Collaboratori sportivi;
- ➔ Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.
- ➔ Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per aprile scende a € 500,00

## Bonus erogati dall'Inps per il mese di maggio 2020 art 84:

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune categorie e con importi variabili. L'indennità di € 1.000,00 spetta ai soggetti di seguito indicati:

- ➔ Per i professionisti iscritti alla gestione separata l'importo del bonus per il mese di maggio è pari ad € 1.000,00 se la partita iva è ancora attiva al momento dell'entrata in vigore del nuovo d.l. Rilancio (19/05/2019) e se il reddito del bimestre marzo-aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% a quello di pari periodo del 2019. Il reddito è calcolato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo comprese eventuali quote di ammortamento. L'interessato presenta domanda all'Inps e autocertifica i requisiti che, per la parte reddituale, saranno verificati dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità e tempi da definire. Per il raffronto con il reddito conseguito nel secondo bimestre 2019 si pone il problema in relazione a quei soggetti la cui attività sia iniziata dopo il mese di aprile 2019; non è chiaro, quindi, se costoro possano o meno godere dell'indennità per il mese di maggio.
- ➔ Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) spetta per il mese di maggio un bonus di € 1.000,00 a condizione che i collaboratori non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, non siano titolari di pensione (ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità) e che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto rilancio. Non c'è nella norma un limite iniziale, pertanto, sembra che possano incassare il bonus dei 1.000,00 euro anche collaboratori che sono cessati prima del 23 febbraio e che quindi non avevano diritto alle due tranche del bonus da 600 euro. La domanda andrà presentata all'inps.

- ➔ Lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'01/01/2019 e il 17/03/2020

Per le altre categorie, in questa sede più residue, è necessario andare a verificare se l'indennità può spettare e in quale misura.

## Detrazione del 110% (c.d. Superbonus) art.119

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'01/01/2020 al 31/12/2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per fare scattare il diritto all'ottenimento della detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei 3 interventi trainanti individuati dall'art.119, ovvero:

- 1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro generazione;
- 3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro generazione.

Questi interventi sono trainanti: uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono rientrare anche altri interventi : a) la sostitu-

zione di finestre e il montaggio di pannelli solari; b) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; c) gli interventi previsti dal vecchio Ecobonus (art.14 dl 63/2003), d) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche. Tutti questi interventi accedono anche al beneficio del 110% se realizzati con uno di quelli trainanti indicati nei punti 1 2 e 3.

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- ➔ € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- ➔ € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
- ➔ € 30.000,00 per gli interventi unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

## Interventi antisismici (Sismabonus)

Per le spese sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co.1 bis- 1 septies dell'art.16 del DL 63/2013 (c.d. Sismabonus).

### Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, la detrazione Irpef prevista dall'art.16-bis co.1 Tuir per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, se è stato conseguito uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione del 110%, gli interventi previsti devono nel loro complesso dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti devono consentire:

- ➔ il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ➔ ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il superbonus spetta per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni,) sulle singole unità immobiliari; quindi non spetta per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della professione.

Limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica il superbonus spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle seconde case, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Questi ultimi sono agevolati solo se sono adibiti ad abitazione principale. In altre parole, se le singole unità immobiliari sono possedute come abitazione principale possono beneficiare del superbonus, mentre le abitazioni unifamiliari che rappresentano delle "seconde case" come ville/villette, case al mare o in montagna tenute a disposizione, non possono usufruire del superbonus. Se tali abitazioni unifamiliari (seconde case), invece, sono possedute all'interno di un condominio sembra che possano beneficiarne. Si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'utilizzo della detrazione d'imposta del 110%, i soggetti che sostengono la spesa dall'01/07/2020 al 31/12/2021 possono optare per:

- ➔ la detrazione diretta del 110% in dichiarazione dei redditi in 5 anni (con il rischio di perdere l'agevolazione in caso di incapienza);
- ➔ lo "sconto sul corrispettivo". Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione del 110% spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- ➔ la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- ➔ la detrazione può essere trasformata in credito d'imposta e, oltre a poterla cedere, può utilizzarla in compensazione in orizzontale in F24.

I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l'opzione sono quelli generati da:

- ➔ recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%);

- ➔ risparmio energetico «qualificato», con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85-110%;
- ➔ tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», con detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85-110%;
- ➔ bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%;
- ➔ impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%; colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50-110%.

## Credito d'imposta sui canoni di locazione art.28

È stato introdotto un nuovo credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Rispetto al precedente credito d'imposta (di cui all' art.65 d.l.18/2020) previsto solo per botteghe e negozi (accatastati come c/1), la nuova generazione risulta più ampia includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. Ci sono tuttavia delle specifiche condizioni:

- ➔ i soggetti devono avere ricavi o compensi inferiori ad € 5.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente (2019); tale limite non rileva per le strutture alberghiere e agrituristiche;
- ➔ per i soggetti locatari esercenti attività economica e' inoltre previsto che nel mese di riferimento (marzo-aprile -maggio) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per il calcolo del fatturato si fa riferimento sempre alla circolare n.9/E 2020 dell'Agenzia delle entrate, ovvero bisogna considerare la data di effettuazione dell'operazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi. Il credito d'imposta e' riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigiani agricole, di interesse turistico, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di attività istituzionali per gli enti non commerciali. La norma richiede solo che l'immobile sia di uso non abitati-

vo e non fa più riferimento alla categoria catastale come nel precedente credito d'imposta. L'agevolazione spetta, inoltre, in misura ridotta (30%) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d'imposta e' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive anche giugno. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap e non e' cumulabile con il bonus botteghe e negozi del precedente Decreto cura Italia.

Quindi per i soggetti che non avevano potuto richiedere il bonus sotto forma di credito d'imposta nel mese di marzo 2020 in virtù del vecchio Decreto, poiché la propria attività non rientrava tra le attività sospese dal DPCM 11/03/2020 allegati 1 e 2, o gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività non abitativi non erano dei c/1, ora potrebbero beneficiare del nuovo credito d'imposta al rispetto delle condizioni previste (calo del fatturato 50% e ricavi inferiori a 5.000.000,00 di euro)

Per potere usufruire del nuovo credito d'imposta bisogna che i canoni siano stati pagati e se ne potrà beneficiare utilizzando il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020 oppure in compensazione in f24.

## Proroga dei versamenti in scadenza marzo aprile maggio

Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti il Decreto contiene le seguenti novità: la proroga al 16.9.2020:

- ➔ della ripresa dei versamenti tributari / contributivi sospesi dagli artt. 61 e 62, dl n. 18/2020, C.d. "decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, dl n. 23/2020, c.d. "decreto Liquidità";
- ➔ dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. Scadenti in un determinato periodo;
- ➔ dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal Dl n. 119/2018 (definizione agevolata pvc, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- ➔ dei versamenti delle somme in scadenza nel

periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Va evidenziato che il DL n. 34/2020 non prevede alcuna proroga / agevolazione con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. Redditi, quali ad esempio:

### **Irpef / ires e relative addizionali**

Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto irpef / ires entro il 30.6 / 30.7.2020 + 0,40%).

Non è comunque escluso che il legislatore conceda una proroga collegata non solo all'emergenza "coronavirus" (che ha "sottratto" una buona parte della disponibilità lavorativa all'ordinaria attività preparatoria della dichiarazione dei redditi) ma anche, come in passato, alla Disponibilità del software / dati necessari per l'elaborazione degli isa;

### **Imposte sostitutive**

Così, ad esempio, resta ferma al 30.6.2020:

- ➔ il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;
- ➔ l'imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all'1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all'1.1.2019, prima rata della rivalutazione terreni / partecipazioni all'1.1.2020.

Tutti i versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia in scadenza il 31 maggio (1 giugno) o al 30 giugno sono stati prorogati al 16 settembre 2020, tranne i versamenti di coloro che avevano beneficiato solo della proroga generica dei 4 giorni dal 16 marzo al 20 marzo 2020 prevista dall'art.60 del DL Cura Italia (soggetti ricavi superiori a 2 milioni di euro) e che successivamente il Decreto liquidità aveva prorogato al 16 aprile; per tali soggetti il termine rimane il 16 aprile no proroga al 16 settembre.

Non sono stati prorogati neanche gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra 08/03/2020 e il 31/5/2020 (art. 62 Cura Italia) che scadono il 30/06/2020.

Tali adempimenti sono:

- ➔ Modelli Intrastat relativi ai mesi di febbraio e marzo e al primo trimestre 2020; (scadenze ordinarie 25/03/2020- 27/04/2020)
- ➔ Dichiarazione iva; modello tr primo trimestre 2020; esterometro primo trimestre 2020; tutti

con scadenza ordinaria il 30/04/2020;

- ➔ Modello intrastat aprile scadenza ordinaria 25/05/2020;
- ➔ Modello lipe primo trimestre 2020 scadenza ordinaria 01/06/2020

La scadenza relativa a questi adempimenti tributari rimane al 30/06/2020.

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti tributari, contributivi e dei premi Inail relativa ai mesi di aprile e di maggio e scadente il 30/06/2020 prevista dall'art. 18 DL n.23/2020 (Decreto liquidità), questa viene posticipata al 16 settembre per tutti i soggetti e per tutti i tributi precedentemente sospesi.

### **Versamenti somme da controllo automatizzato/formale dichiarazioni**

In riferimento ai versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex art.36 bis e 54 bis d.p.r. 600/73 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art.36-ter d.p.r.600/73, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/09/2020, se scadenti nel periodo 08/03/2020-18/05/2020; possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16/09/2020, qualora scadenti nel periodo 19/05/2020-31/05/2020. Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato: in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive scadenze il giorno 16 di ciascun mese. La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate connesse alle predette somme (art.3-bis, D.Lgs n.462/97), scadenti nei citati periodi. Pertanto gli avvisi bonari e le rate dgò avvisi bonari in scadenza tra dal 09/03/2020 al 31/05/2020 sono prorogabili al 16 di settembre 2020.

### **Sospensione versamenti accertamento con adesione, conciliazione**

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:

- ➔ atti di accertamento con adesione ex art. 7,

- D.Lgs. n. 218/97;
- ➔ accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92;
  - ➔ accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
  - ➔ atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90;
  - ➔ atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86;
  - ➔ atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
  - ➔ avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

### Sospensione versamenti somme definizioni agevolate

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del citato art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", ossia:

definizione agevolata dei PVC

- ➔ definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
  - avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
  - atti di recupero
  - inviti al contraddittorio
  - accertamenti con adesione
- ➔ definizione agevolata delle controversie tributarie;
- ➔ regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche;

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- ➔ in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- ➔ mediante rateazione fino a un massimo di 4

rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

### Sospensione versamenti cartelle di pagamento/avvisi

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- ➔ cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- ➔ avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- ➔ atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- ➔ atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- ➔ atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020;

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.

### Credito d'imposta per la sanificazione ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione( art.125)

L'art. 125 del Decreto Rilancio prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; le spese ammesse al tax credit sono quelle relative a:

- a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

- nell'ambito di tali attività;
- b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  - c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  - d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  - e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000,00 per ciascun beneficiario (limite complessivo max 200 milioni di euro).

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24, ai sensi Dell'articolo 17 del d.lgs. N. 241/1997.

Questo articolo è una riscrittura del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e dpi disciplinato all'articolo 64 del Decreto Cura Italia (D.L. N. 18/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del Decreto liquidità (d.l. N. 23/2020), articoli che vengono abrogati e che quindi non hanno mai esplicitato i loro effetti.

È demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto rilancio, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziare.

## **Nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)**

Il nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie

e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus. La platea dei soggetti beneficiari riguarda tutti gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, con attività aperte al pubblico, come, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore. Il credito d'imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:

- ➔ il rifacimento spogliatoi e mense;
- ➔ la realizzazione di spazi medici;
- ➔ la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- ➔ arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 80.000 euro per beneficiario e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione. I bonus per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art.125 D.L. Rilancio) e il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120 d.L. Rilancio) sono tra loro cumulabili. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definiti dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto rilancio (presumibilmente, quindi, la circolare dovrebbe vedere la luce nel mese di Agosto 2020).

## **Irap saldo 2019/acconto 2020 (art.24)**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo; Con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'impo-

---

sta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (in generale, 2019);

- ➔ non è dovuto il versamento:
- ➔ del saldo Irap 2019;
- ➔ della prima rata dell'acconto Irap 2020.

Sono espressamente escluse dal Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi:

- ➔ gli intermediari finanziari (banche), le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, le imprese di Assicurazioni e le Amministrazioni Pubbliche.

Fermo restando il pagamento per l'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione Irap 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è effettivo soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- ➔ 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- ➔ 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si ricorda che lo sconto della prima rata di acconto IRAP per il 2020 è un'agevolazione di tipo economico e non di tipo finanziario, ovvero la prima rata non sarà più dovuta neanche a titolo di saldo nella Dichiarazione Irap 2021.

**Francesco Bandini**

***f.bandini@confartigianato.fo.it***

## **DECRETO LEGGE RILANCIO, PILLOLE SUI CONTENUTI IN MATERIA DI LAVORO**

### **NOVITA' SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Il D.L. Rilancio estende gli ammortizzatori ai lavoratori in forza alla data del 25.03.2020.

Si resta in attesa delle istruzioni dell'Inps per richiedere l'integrazione relativamente alle domande già presentate per i lavoratori assunti dal 18 marzo al 25 marzo.

### **CIG ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

È prevista la possibilità di incrementare di ulteriori cinque settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle nove settimane. È inoltre riconosciuto un ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 01 settembre al 31 ottobre 2020.

Per il settore del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e sale cinematografiche, le quattro settimane aggiuntive possono essere fruito anche per periodi ante 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

### **RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI**

La ripresa dei versamenti sospesi per tutti i settori e i soggetti interessati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (prima il termine era il 31/05/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

A decorrere dal 17/03/2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

### **CONGEDI PER I DIPENDENTI GENITORI**

Dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per accudire i figli di età non superiore a 12 anni di durata non superiore a trenta giorni - continuativo o frazionato - per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Resta fermo il diritto di congedo senza limiti di età per i figli disabili. I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **BONUS BABY SITTER**

Il bonus baby-sitter è erogato, in alternativa ai congedi, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai centri con funzione educativa e ricreativa, nel limite massimo complessivo di euro 1.200.

### **PERMESSI LEGGE 104/1992**

Sono previsti ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 di permesso retribuito coperto da contribuzione contributiva

---

## **CONTRATTI A TERMINE E COVID 19**

È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni c.d. causali.

## **LAVORO AGILE/SMART WORKING**

Nella fase emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, l'attivazione dello smart working è unilaterale ad opera del datore di lavoro.

## **PIGNORAMENTI**

Dall'entrata in vigore del presente D.L. (19/05/2020) e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti che eseguono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed entrate iscritti all'albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI GIUGNO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Unipol Banca, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,131%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>5,081%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,481%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>8,031%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>

**Unicredit**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,981%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,881%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>6,031%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>8,031%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,131%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,631%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>

**Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,981%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,881%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,481%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>8,031%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

**Monte dei Paschi di Siena**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
<b>Fido di c/c</b>	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,981%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,881%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>6,031%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,231%</b>
<b>Fido sbf</b>	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,131%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,631%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,531%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,631%</b>
<b>Fido ant. fatture</b>	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,731%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,431%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,431%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,131%</b>

## Bando Montagna 2020

Con il Bando Montagna 2020, la Regione Emilia-Romagna vuole incentivare il ripopolamento delle aree montane, con un contributo minimo di €. 10.000 fino a €. 30.000, da concedere ai nuclei familiari residenti in montagna, o che desiderano trasferirsi in montagna, per acquistare la prima casa (limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), e/o per recuperare il patrimonio edilizio esistente, adibito o da adibire a prima casa.

Il richiedente dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- ➔ Non avere percepito precedenti contributi pubblici per l'acquisto di alloggi,
- ➔ Di possedere un ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 50.000, oppure non superiore a €. 60.000 nel caso di persone singole intenzionate a convivere o a costituire un'unione civile,
- ➔ Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente o svolgere attività lavorativa in Emilia-Romagna.

Nella redazione della domanda si dovrà compilare una sezione che consentirà di attribuire un punteggio premiale, per criteri di:

- ➔ Localizzazione: 20 punti per interventi realizzati nei Comuni di Portico San Benedetto, Premilcuore, Tredozio, 10 punti se realizzati a Civitella, Dovadola, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano. Per Comuni di Galeata, Meldola, Santa Sofia non sono previsti punti aggiuntivi.
- ➔ Nucleo familiare: 15 punti per nuclei già residenti e con occupazione in Comune montano, 10 punti per nuclei con uno o più figli conviventi, 5 punti per nuclei con almeno un figlio minore.
- ➔ Tipologia di intervento: 10 punti in caso di acquisto dell'immobile, 5 punti se i lavori di ripristino dell'immobile vengono affidati a imprese con sede in Comune montano, 15 punti se l'immobile è soggetto a forme di tutela e valorizzazione con vincoli urbanistici e i lavori di recupero riguardano gli elementi storico/architettonici, oppure se l'immobile è inagibile o in stato di abbandono.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 15/09/2020 e fino al 30/10/2020 attraverso applicativo online che sarà reso disponibile nel sito della Regione: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it>

Per accedere al portale è indispensabile l'identificazione digitale tramite SPID o acquisendo un

account FedERa: <http://federazione.lepida.it>

La graduatoria, avrà validità 12 mesi e sarà resa pubblica sul sito web regionale: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

La data di approvazione della graduatoria determina le tempistiche di realizzazione degli interventi: in caso di acquisto dell'immobile, la stipula dovrà essere realizzata entro 9 mesi, mentre in caso di ristrutturazione, i lavori dovranno essere ultimati entro 2 anni.

## Contributi a fondo perduto per l'avviamento e qualificazione di microimprese extra-agricole

All'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, il Gal L'Altra Romagna ha pubblicato due bandi con i quali si concedono contributi a fondo perduto per l'avviamento e per la qualificazione di microimprese extra-agricole.

Con questi incentivi si punta a creare nuova occupazione e a potenziare la fornitura di servizi alla popolazione residente. L'iniziativa coinvolge i territori di: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Modigliana, Galeata, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio e altri 12 Comuni collinari-montani delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Il bando "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" è destinato a persone fisiche che possono costituire esclusivamente microimprese extra agricole in forma di ditta individuale, società di persone, società di capitali e in libera professione, quest'ultima purché in forma individuale. Termine di presentazione delle domande: 9/11/2020.

Il bando "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali" è rivolto a microimprese non agricole e ai liberi professionisti in forma individuale. Termine di presentazione domande: 24/09/2020.

In entrambi i bandi gli investimenti dovranno avere importo minimo di €. 15.000 fino ad un massimo di €. 50.000. Il contributo è concesso per il 60% della spesa ammissibile per il bando "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali", mentre per il bando "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali" il contributo ricade tra il 40% e il 60%.

---

Tra le spese ammissibili figurano:

- ➔ Ristrutturazione di immobili destinati all'attività aziendale (eccetto la manutenzione ordinaria);
- ➔ Arredi funzionali all'attività;
- ➔ Strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature, impianti;
- ➔ Costi di informazione e comunicazione;
- ➔ Realizzazione siti web entro il limite massimo del 10% della spesa;
- ➔ Acquisizione di hardware e software nel limite del 20% dell'importo della spesa;
- ➔ Acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa;
- ➔ Spese generali nel limite massimo del 10% dell'importo della spesa;
- ➔ Spese di consulenze, progettazione, spese notarili o altre spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno e fino alla costituzione della società.

Alle domande verrà assegnato un punteggio in base a criteri quali: sostenibilità energetica/ambientale, innovazione, localizzazione in territori con problemi di sviluppo, ambito sociale, ricadute positive per il turismo, commercio, servizio del Comune.

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il sistema informativo AGREA.

***Per ogni informazione potete rivolgervi all'Ufficio Credito scrivendo a: [credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)***

***I due bandi con i relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito: [www.altraromagna.it](http://www.altraromagna.it).***

## Dispositivi di protezione e credito d'imposta

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" e del c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI). Con il recente c.d. "Decreto Rilancio" sono stati rivisti i predetti benefici estendendo gli stessi anche alle spese necessarie per la ripresa dell'attività.

Tra le novità introdotte merita segnalare anche la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto. Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:

- ➔ alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- ➔ all'acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Ora, il recente DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha:

- ➔ **rivisto i benefici in esame;**

- ➔ **esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro** alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- ➔ previsto la possibilità di **cessione a terzi dei crediti d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto.**

## Crediti d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l'art. 120, DL n. 34/2020 riconosce **un credito d'imposta pari all'60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale agevolazione è riconosciuta a favore:

- ➔ delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- ➔ degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante

561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

- ➔ quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- ➔ l'acquisto di arredi di sicurezza;
- ➔ gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- ➔ l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta in esame:

- ➔ è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;
- ➔ è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Non operano i limiti di:

- ➔ € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- ➔ € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.

## Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Successivamente, l'art. 30, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ha esteso tale agevolazione anche alle seguenti tipologie di spese:

- ➔ acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo:
  - mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;
  - guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
  - tute di protezione e calzari;
- ➔ acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

Ora, l'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato le citate disposizioni artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020) rivede l'agevolazione in esame, prevedendo **a favore di imprese / lavoratori autonomi/ enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- ➔ **la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;**
- ➔ **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la "nuova" agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- ➔ sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- ➔ acquisto di:
  - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  - **prodotti detergenti / disinfettanti;**

- **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;

- **dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Tale agevolazione:

- ➔ va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- ➔ è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.
- ➔ **non è tassata** fini IRPEF / IRES / IRAP

Non operano i limiti di:

- ➔ € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- ➔ € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

All'Agenzia delle Entrate è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame. **CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA A TERZI**

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono **optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti** (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che:

- ➔ il cessionario utilizza il credito ceduto:
  - anche in compensazione nel mod. F24;
  - con le medesime modalità previste per il cedente;
- ➔ la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere:
  - utilizzata negli anni successivi;
  - richiesta a rimborso;

Non operano i limiti di:

- ➔ € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000

(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);

- ➔ € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

## Sostegno alle imprese per ridurre il rischio di contagio sul lavoro

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- ➔ apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- ➔ dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- ➔ dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- ➔ sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- ➔ € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- ➔ € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- ➔ € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.

Si evidenzia che i contributi in esame sono:

- ➔ erogati mediante procedura automatica (ex art. 4, D.Lgs. n. 123/98);
- ➔ incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

## Covid-19, tutti i protocolli

Si ricorda che dal 24 aprile è in vigore l'aggiornamento del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" firmato il 14 marzo 2020 in attuazione

della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La nuova versione aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza. Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che "la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Un'altra novità riguarda poi il tema dell'informazione: "l'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio".

Proprio per facilitare l'adozione delle corrette procedure, sul sito di Confartigianato di Forlì, all'indirizzo [www.confartigianato.fo.it](http://www.confartigianato.fo.it) sono disponibili tutti i protocolli che disciplinano la Fase 2.

**[sicurezza@confartigianato.fo.it](mailto:sicurezza@confartigianato.fo.it)**